

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **297/1983** (ECLI:IT:COST:1983:297)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **22/06/1983**; Decisione del **28/09/1983**

Deposito del **05/10/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15763**

Atti decisi:

N. 297

ORDINANZA 28 SETTEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 5 ottobre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 281 del 12 ottobre 1983.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. - GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA
PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 24, comma secondo, del r.d.

30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con quattro ordinanze emesse il 17 marzo 1980 dal Giudice conciliatore di Genova, iscritte ai nn. 312, 313, 314 e 341 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 173 e 187 del 1980;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con quattro ordinanze in data 17 marzo 1980 (in G.U. n. 173 del 25 giugno 1980 e n. 187 del 9 luglio 1980, reg. ord. nn. 312, 313, 314 e 341 del 1980), emesse nel corso di procedimenti civili aventi ad oggetto rapporti di locazione, il Giudice conciliatore di Genova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 24 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ordinamento giudiziario), i quali stabiliscono, rispettivamente, la gratuità dell'ufficio di conciliatore e la temporaneità dell'ufficio con possibilità di riconferma; dette norme violerebbero il fondamentale principio dell'indipendenza del giudice e risulterebbero perciò in contrasto con le disposizioni costituzionali che tutelano tale principio (disposizioni che le ordinanze di rimessione hanno ritenuto di poter individuare negli artt. 3, 35, 101, 107 e 108 della Costituzione).

Che le parti private non si sono costituite;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, ha chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione, per l'identità del loro contenuto, vanno riunite e decise con unico provvedimento;

che le questioni stesse sono palesemente infondate non venendo chiaramente in discussione il principio dell'indipendenza del giudice;

che infatti questa Corte ha già ritenuto la legittimità costituzionale del cit. art. 21 ord. giudiziario relativo alla gratuità dell'ufficio del conciliatore con la sent. n. 70 del 1971, che non è stata tenuta presente dalle ordinanze di rimessione e dalla quale non sussiste ragione alcuna per discostarsi;

che il dedotto principio non può evidentemente neppure ritenersi leso dal carattere temporaneo dell'ufficio e dalla possibilità di riconferma, dato che questa rientra nei compiti del Consiglio superiore della Magistratura, previsto dalla Costituzione proprio per garantire l'indipendenza del giudice.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 24 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sollevate dal Conciliatore di Genova in riferimento agli artt. 3,35,101,107,108 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.